

Alligato A 1133

al N 1581  
1126

L. A.

R. INTENDENZA DI FINANZA

IN PALERMO

11	1130
11	455
9	5
	<u>1650</u>

ATTO DI VENDITA DEI TERRENI DELLA R.a

TENUTA "LA FAVORITA" STIPULATO CON LA SOCIETA'

BELGA "LES TRAMWAYS DE PALERME" ADDI 28 DICEMBRE

1910.

50
<u>1700</u>

=====

6678

7 MAR 1954

1700



Trascritto a M. A.  
1-5-1912 di  
nn. 4664/4804

F. n. 1

1135

IN NOME DI SUA MAESTA'

Repertorio N. 130


VITTORIO EMANUELE III°.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno mil/enovecentodieci il giorno ventot-  
to del mese di dicembre in Palermo. Nel Gabinetto  
dell'Ill.mo signor Intendente di Finanza entro il  
palazzo della Intendenza, sito in Piazza Marina.  
Innanzi a me Pipitone Prof. Alfonso fu Antonio,  
Primo Segretario specialmente delegato in base agli  
art. 102 e seguenti del Regolamento di Contabilità  
Generale dello Stato, a ricevere gli atti in forma  
pubblica amministrativa, assistito dai Signori:

*Cy*




Camagna Dott. Francesco del fu Domenico, nato a Mes-  
sina e domiciliato in Palermo e Lalia Cav. Enrico  
del fu Pietro, entrambi impiegati presso questa In-  
tendenza a me noti e testimoni idonei ai sensi di  
legge.

Sono presenti i signori: Cav. Uff. Edoardo Frasson  
del fu Antonio, nato a Padova e qui domiciliato per  
ragione di carica il quale interviene nella rap-  
presentanza del Demanio dello Stato, da una parte,  
e dall'altra il signor Meuten Maria Luigi Giulio  
Pol del fu Luigi, quale amministratore delegato  
dalla Società anonima costituita nel Belgio (Bruxel-

les) col titolo "Les Tramwjs de Palerme" giusta processo verbale della Seduta del Consiglio di Amministrazione di detta Società del 15 Settembre millenovecentonove, depositato in copia legale presso notaro Girolamo Speciale in Palermo, giusta atto verbale di detto Notaro del 12 Ottobre millenovecentodieci che in copia si unisce e fa parte integrale del presente atto, le suddette parti a me note, narrano e stipulano quanto segue:

Volendo i signori Casalis e consoci assumere l'impresa da trasformare la colmata di Mondello e la spianata di Valdesi, in territorio di Palermo in una stazione balneare di primo ordine, presentarono al Comune di Palermo, un piano dell'attuazione <sup>(1)</sup> per l'attuazione del quale occorre la cessione, da parte del Demanio dello Stato di quelle terre, che fanno parte della Real tenuta "La Favorita" compresa fra i beni della dotazione della Corona, che vanno dal cancello, detto di Giusino, dalla parte della strada di Valdesi, dove esiste un bevaio, sino a spiaggia di Mondello.

E, con la convenzione 31 Dicembre 1906, approvata dal Consiglio Comunale di Palermo, nella seduta del 1-5 giugno, 3 agosto e 14 Settembre 1907, che si allega in copia autentica, fu concesso ai Signori



Casalis, Carissimo e La Porta, per cinquanta anni, l'esercizio delle linee tranviarie descritte alla alla costruzione di tutte le opere relative alla produzione, alimentazione e trasmissione dell'energia elettrica, materiale mobile, costruzione di chioschi ed altro. E poichè nel piano anzidetto, presentato al Comune, i sudetti Signori Casalis e consoci assumevano di costruire un grande Hotel, un Kursaal, uno Stabilimento balneare di prim'ordine, una chiesa, un pubblico giardino, 300 villini, giusto i piani alligati al compromesso, e qui ripredetti, sorse la necessità da parte dei signori Casalis e consoci di chiedere la Demanio, la vendita delle terre anzidette.

Il Ministero della Real Casa, per ordine dato da S.M. il RE, nelle interesse della popolazione palermitana, consentì alla dismissione delle terre predette. A sua volta il Ministero delle Finanze non si oppose alla richiesta vendita, in base al piano ed ai progetti presentati dai signori Casalis e consoci ed accettati dal Comune con la convenzione 31 Dicembre 1906.

Pertanto, a di 27 Novembre 1909 si stipulava un compromesso in forma pubblica amministrativa tra l'Intendenza di Finanza di Palermo, nella rap=





1138

presentanza del Demanio dello Stato, da una parte ed il signor Avv. Edoardo Borioli del fu Camillo dall'altra, coi nomi, qualità e rappresentanze ivi indicate. Di seguito al quale compromesso, interveniva la legge del 15 maggio 1910, N. 252, che autorizzava da un canto la retrocessione al Demanio, dei terreni annessi alla R. tenuta della Favorita indicati nelle stesse compromesse e dall'altra autorizzata la vendita dei medesimi terreni a trattativa privata per L. 578.310,42 ed alle condizioni indicate nel compromesso.

In esecuzione quindi di questa legge si addiè tra le parti alla stipula del presente atto di vendita che deve formare unico contesto con la superiore narrativa. E poichè, in conformità alle esplicite dichiarazioni contenute nel compromesso, si è<sup>(2)</sup> costituita la Società Anonima, nel cui nome fu anche stipulato il sopracitato compromesso, così il presente atto di vendita viene stipulato colla stessa Società Anonima "Les Tramwais de Palerme" costituita come sopra è cenno ai sensi di legge.

Art. 1 - Il Demanio dello Stato, e per esso il comparente Intendente di Finanza di Palermo signor Cav. Uff. Edoardo Dott. Frassen vende al signor Pol

Mouton del fu ...  
Mouton



caria concessione al Ministero della Marina, per la durata non maggiore di novanta anni, salvi i diritti di pesca, ove esistano, a norma di antichi dispacci, concessioni, contratti e leggi.

Art. 2. = Della suddetta estensione si è fatta indicazione in via approssimativa in Ettare 280, mentre le sudette terre si vendono a corpo e non a misura, ed in quella maggiore e minore estensione che potrà risultare dentro i confini anzi descritti, senza che per qualsiasi causa o motivo in ordine alla entità della estensione suddetta, la Società compratrice possa muovere questione alcuna contro il Demanio, e la Real Casa tanto meno pretendere riduzione di prezzo o indennizzo alcuno.

In rapporto alla suddetta concessione di spiaggia, la Società compratrice sarà tenuta ad accettare tutte le condizioni, patti e clausole che il Ministero della Marina, e altra autorità competente crederà stabilire a garanzia tanto dei diritti dello Stato quanto dei terzi, nonchè ad accettare che il Ministero della Marina sarà per eseguire anche su quella estensione sopra stabilita, senza diritto di indennizzo ed altra ragione contro il Demanio.

Art. 3. = Sono inoltre escluse dalla vendita la casa di Giusine, adibita ad alloggio del persona-



le della Real Favorita e le case Alliata, indicate nelle piante planimetriche che ora si affittano dalla Real Casa a privati, da avere l'accesso fuori della Real Favorita con i muri che la circondano.

Restano del pari esclusi dalla vendita delle suddette terre la casetta costruita ed esistente sull'arenile a Mondello, rimpetto la strada che va direttamente dal Giusino al mare, ed il casotto di proprietà Pirelli pel cavo sottomarino. La Società acquirente dovrà lasciare libero il passaggio agli agenti del telegrafo per accedere a detto casotto.

Qualere le dette due costruzioni potessero ostacolare i piani di viabilità o altrimenti danneggiare l'estetica, la Società Anonima compratrice dovrà provvedere di accordo colle Amministrazioni Interessate ed a proprie spese, al loro spostamento e ricostruzione in altra località vicina. La Chiesa

di Valdesi ed attigua casa del Cappellano sono pure esse comprese nella presente vendita, senonchè il Demanio non sarà obbligato a farne consegna alla Società compratrice se non dopo che sarà compiuta

(4)  
ed aperta al pubblico culto la nuova Chiesa che la Società avrà l'obbligo di costruire, in forza del compromesso 31 Dicembre 1906 stipulato col Comune di Palermo e dopo che la stessa Società avrà prov-






vedute a proprie spese alla nuova e conveniente abitazione del Cappellano.

Art. 4. = Rimane esclusa dalla presente vendita quella zona di terreno della estensione di mq. 5000 cioè 100 x 50 denominata Cilesi Valdesi compresa in un rettangolo di terreno di metri 100 di lunghezza, parallelamente allo stradale che va a Valdesi, come è segnata nella parte della mappa catastale, Sez. D F° I segnata con le lettere A B C D con lo sfondo di metri 50 (metri cinquanta) sulla quale zona si trovano le polle d'acqua e le sorgenti da riservarsi alla lista civile, per l'utilizzazione e la condotta delle acque stesse per cui nella (5) zona si dovranno eseguire dal Demanio e dalla lista civile, gli scavi necessari, ed in appresso si dovranno costruire il locale per le macchine, il serbatoio, l'alloggio del macchinista, i magazzini del carbone, ecc. ecc. occorrendo tutto ciò per il normale funzionamento dell'elevazione dell'acqua.


Per la occupazione di tale zona di mq. 5.000 di cui nel detto estratto di mappa catastale e per l'occupazione delle terre dove passeranno le condutture dell'acqua ed opere necessarie, la Società compratrice non potrà pretendere compensi ed indennità per qualsiasi ragione, motivo o causa.



Resta proibito alla Società compratrice di fare in qualsiasi tempo scavi ed altre opere di qualsiasi natura nelle adiacenze di detta zona esclusa dalla vendita, ove si trovano le sorgenti Cilesi, per edurre acqua e cercare altre sorgenti, ed egualmente resta inibito alla Società compratrice d'iniziare in qualsiasi modo opere che possano recare danno alle predette, acque del Cilesi, tagliando le vene idriche delle stesse, che il Demanio e la Real Casa si propongono in qualunque tempo di utilizzare ed attivare.

Finchè gli impianti non saranno iniziati, la Società compratrice o chi per essa potrà ridurre a giardino la zona di terreno predetta, con obbligo però di mettere l'area a libera disposizione del Demanio e della Real Casa, dietro preavviso di tre mesi, quando tali opere si dovessero eseguire.

*[Handwritten signature]*




Nella costruzione della Officina per l'utilizzazione delle acque l'Amministrazione delle Stato precurerà di rispettare nei limiti del possibile le esigenze della estetica, senza per altro che da ciò la Società compratrice possa trarre motive per opporsi alla costruzione e per ritardarla ovvero per chiedere compensi o indennità di qualsiasi genere specie:

1166

Art. 5. = Il Demanio si riserva la proprietà del semapero e della strada di accesso al medesimo esistenti sulla montagna Tinieri; si riserva pure in proprietà il canale di bonifica ed accessori, esistenti nella colmata di Mondello, con diritto a praticarvi tutte le opere occorrenti per mantenerlo nell'uso cui è destinato, senza mai pagare indennità di sorta, per qualsiasi causa. Sarà però in facoltà della Società compratrice di coprire ove la copertura si rendesse necessaria e tecnicamente possibile, senza danno della proprietà demaniale e dei terzi, quella parte del detto canale che attraversano le terre cedute, e ciò secondo le norme che saranno inappellabilmente stabilite dal Genio Civile locale.

Art. 6. = Il prezzo di vendita di tutte le terre suindicate resta fissato a corpo nella somma di lire cinquecentosettantottomila trecento dieci e centesimi quarantadue (lire 578.310,42); della qual somma, lire 438.410,42 sono state già versate nella Cassa del Ricevitore del Demanio di Palermo, come risulta dalla bolletta del 3 settembre 1910, n. 615 rilasciata da quel Ricevitore e la rimanente somma di lire 140 mila, trovasi depositata nella Cassa Depositi e Prestiti, giusta polizza di dichiarazione provvisoria di versamento presso la Tesoreria





provinciale di Palermo del 27 Novembre 1909, n. 50029

e sarà introitata a completamento del prezzo di vendita, in conformità dell'art. 16, ultima parte dell'atto di compromesso 27 Novembre 1909.

A questo scopo l'Amministrazione Demaniale venditrice rimane senz'altro autorizzata a introitare a suo favore in conto Entrata del capitolo 275 dell'esercizio 1910-1911, le predette lire 140mila, depositate come sopra.

Nel prezzo di lire 578.310,42 non si intende comprese il canone annuo per la concessione precaria della zona di spiaggia, di cui all'art. 1<sup>o</sup>, canone che sarà stabilito dal Ministero della Marina, di concerto con quello della Finanza, allorchè si stipulerà il relativo atto. Rimarranno a carico della Società compratrice dal giorno della consegna degli immobili venduti l'imposta fondiaria e relative sovrimposte, nonchè ogni aumento futuro di esse, ed egualmente rimarranno a carico della stessa Società compratrice tutte le servitù, di cui possono esser gravate le terre vendute, che dovranno essere consegnate franche e libere da qualsiasi altro peso ed ipoteca.



Art. 7. = Tutti i canoni enfiteutici efficienti sugli immobili, oggetto della presente vendita, sono stati già affrancati dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. = Gli immobili si intendono venduti nelle  
Stato in cui si dovranno nel giorno in cui ne sarà  
eseguita la consegna, senza che possa ammettersi al-  
cuna eccezione in contrario.

In qualunque caso di evizione totale o parzia-  
le il Demanio, non sarà tenuto a rimborsare alla  
Società compratrice che il semplice prezzo in tutto  
od in parte senza interessi e danni.

Art. 9. = L'Amministrazione della Real Casa non avrà  
alcun obbligo di lasciare aperto il cancello di  
Giusino. Resterà invece inibito l'ingresso per det-  
to cancello, dall'una parte e dall'altra, a meno che  
non ci sia un permesso speciale della Direzione  
Provinciale della Real Casa, la quale potrà conce-  
derlo a chi meglio crederà opportuno. Resterà altresì  
vietato qualsiasi passaggio di veicolo, carro, auto-  
mobile, tranvie, ed altro mezzo di locomozione attra-  
verso il detto cancello di Giusino per recarsi nel-  
la tenuta della Real Favorita, e per uscire nelle  
terre vendute, la Società compratrice non potrà  
però impedire o limitare con qualsiasi modo il li-  
bero transito della strada che dal cancello Giusino  
della Real Favorita conduce a Valdesi ed a Mondello,  
arve attraverso quelle altre strade che nelle det-  
te terre verranno a formarsi. Così resteranno liberi



di transitare a piedi ed in vettura con qualsiasi altro mezzo di locomozione quelle persone o comitive che vi si recheranno a scopo di diperte e di affari, previo regolare permesso accordato dall'Amministrazione di Casa Reale, come del resto si pratica attualmente e si è praticato pel passato.

Art.10. =E' di patto che su tutta la linea delle vendite che fronteggia i muri di confine delle terre che resteranno a far parte della Real tenuta "La Favorita" muri che rimarranno di proprietà del Demanio e quindi in uso della Real Casa, potrà sempre la Società compratrice costruire fabbriche, lasciando però una zona di terreno libero di m.10 di larghezza, a partire dallo sporto maggiore di dette costruzioni, sino al fronte esteriore di detti muri. Il detto spazio intermedio di m.10 dovrà essere coltivato a giardino, con piante ornamentali o di utilità, esclusi però gli alberi di alto e medio fusto, e comunque le piante nocive all'igiene ed alla salute.

Dette piantagioni di qualsiasi specie dovranno però sempre mettersi ad una distanza non minore di tre metri dal muro di confine dalla Real Favorita. Di fronte al cancello del Giusino resterà di pertinenza del Demanio, uno spazio quadrato di metri lineari venti per ogni lato, ossia della estensione di



148

metri quadrati quattrocento. Resterà salvo al Demanio ed alla Real Casa il diritto di poter sempre ed in qualunque tempo elevare fabbriche, anche per uso di abitazione sui muri di confine tra la Real Favorita e le terre vendute, muri che, come si è detto, rimarranno di pertinenza del Demanio, e nelle dette fabbriche potranno essere aperte vedute laterali e dirette sulle terre vendute e senza obbligo di corrispondere indennità alcuna o di subire, qualsiasi restrizione. Tanto al Demanio ed alla Real Casa, quanto alla Società compratrice sarà vietato di eseguire nelle rispettive linee di confine costruzioni che possano essere adibite ad usi nocivi alla salute dell'igiene ed a decoro del luogo, ed all'uso di macchine o altre cose di simile genere.

Art. 11. = La Società compratrice si obbliga di adibire sempre ed in ogni tempo le terre vendute agli scopi e fini della concessione fatta dal Comune di Palermo ed a norma di quanto convenute negli articoli 16, 35, 36, 37 del compromesso col Comune, del 31 Dicembre 1906, e di quant'altre potesse in avvenire essere convenute nell'interesse della città di Palermo, fra la Società compratrice e l'autorità comunale.

Qualora per un fatto ed un evento qualsiasi il

Comune di Palermo stabilisse la decadenza della concessione dei sigg. Casalis e consoci e per essi della Società compratrice, la presente vendita dovrà intendersi come non fatta, e laddove si fosse già effettuata la consegna, la Società compratrice sarà obbligata senz'altro a retrocedere al Demanio gli immobili venduti fatta eccezione soltanto di quelle terre che fossero già state cedute a terzi, ai fini della concessione, e specialmente dell'art. 36 del compromesso del Comune.

Nell'ipotesi suddetta di decadenza dei sigg. Casalis e consoci e per essi dalla Società compratrice, il Demanio non avrà obbligo di rimborsare il prezzo di vendita, che dovrà rimanere a beneficio del Demanio, quale penale per i danni. Per le zone che fossero state cedute a terzi, non ai fini della concessione del Comune, la Società compratrice sarà tenuta a pagare una somma corrispondente al prezzo delle zone vendute.

Art. 12. = Dalla stipulazione del presente atto di compra vendita fino alla materiale consegna delle terre, la Società compratrice, non potrà pretendere dal Demanio alcun indennizzo, percezione e fruttificazione.

Art. 13. = La consegna delle terre e di tutt'altri

corpi venduti non sarà effettuata se non prima non saranno approvati e resi esecutivi tutti i piani dei quali è cenno nel compromesso col Comune di Palermo del 31 Dicembre 1906.

Art. 14. = Sempre in riferimento a quanto è stato disposto nell'art. 39 del compromesso nel comune è vietato sotto pena della risoluzione del contratto e dei danni, alla Società compratrice di cedere prima del termine di mesi trenta, stabilito all'art. 6 del compromesso anzidetto, i diritti in suo favore nascenti dal presente atto di vendita ad altri privati ed a fini e scopi privati non compresi nel compromesso del 31 Dicembre 1906.

Art. 15. = Le spese tutte occorrenti pel presente contratto di vendita e per gli altri atti che occorressero, come pure le spese per le tasse ipotecarie riflettenti gli atti sudetti, nonché quelle per la consegna delle terre formanti oggetto della vendita, saranno a carico della Società compratrice.

Per tutti gli effetti del presente atto e per le contestazioni alle quali il medesimo per avventura potesse dar luogo, la Società compratrice elige domicilio in Palermo presso la Sede Amministrativa della stessa, in atto Villa Gallidoro, Via Croci, e questa elezione di domicilio sarà in ogni caso

tributiva di competenza giudiziaria.

Art. 16. - Nel rispetto soltanto dell'Amministrazione Demaniale venditrice, il presente atto di vendita si intende subordinato all'approvazione superiore.

Il presente atto che consta di sei fogli di carta e con sei pestille comprende i seguenti allegati; cioè: 1. Estratto atto di costituzione della Società; 2. copia del compromesso col Comune e relativi atti di approvazione; 31 Dicembre 1906; 3. Piano del Grand Hôtel (facciata); 4. Idem (terreno) 4. Idem (piano superiore); 6. Pianta del Kursaal; 7. Idem (terreno); 8. Idem (piano superiore); 9. Pianta dell'abbinamento di bagni; 10. Pianta della Chiesa; 11. Pianta tipo B villino; 12. Pianta tipo E villino 13. Pianta pel progetto della illuminazione; 14. Pianta pel progetto pel sollevamento dell'acqua; 15. pianta generale di Mondello; 16. Planimetria catastale Sez. A.I.; 17. Pianta catastale Sez. C.F. 2 oggi 5; 18. Pianta catastale Sez. D. fogl. n. 1; 19. Estratto del sommario Sez. A. fogl. 1; 20. idem Sez. C. fogl. 2 oggi 11; 21. idem Sez. D. fogl. 1; oggi 11; 22. Estratto del sommario della partita N. 3930 C.; 23. Estratto catastale delle terre in vendita e foglio di ripartizione.



Detto atto composto di ventitrè facciate comprese la presente è stato da me Primo Segretario letto e pubblicato a chiara ed intelligibile voce alle dette parti contraenti ai termini di legge e di tutti gli intervenuti in mia presenza sottoscritto.

Frasson Edoardo, Intendente di Finanza, Pol Mouton; Enrico Lalia; Francesco Camagna; Pipitone Alfense  
Primo Segretario. (6)

ESTRATTO DELL'ATTO DI DEPOSITO

FATTO IL 12 OTTOBRE 1910 IN N.R. SPECIALE

Accerto io qui sottoscritto Notaro che con verbale da me rogato il dodici ottobre millenovecentodieci registrato il tredici ottobre detto N.2820 il sig. Avv. Ferdinando Bivona del fu Avv. Gaspare nato e domiciliato in Palermo, nello interesse della Società anonima costituita nel Belgio con titolo "LES TRAMWAYS DE PALERME", ha depositato;

1. L'estratto del processo verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della Società del 15 settembre millenovecentonove, rilasciato a quattro ottobre millenovecentodieci, relative alla nomina fatta in persona del Sig. Pol Mouton ad Amministratore Delegato della Società (a ligato A); - 2. = La procura fatta dal Consiglio di Amministrazione di detta Società il 16

F.º n. 112

1246

Approvate le deliberazioni consiliari 25, 26, 27 e 31 maggio 1907 con le varianti deliberate nelle sedute del 30 agosto e 14 settembre detto anno relativo all'oggetto di cui sopra.

Il Relatore. Il Prefetto Presid. Il Segretario  
F.to STREVA F.to DE SETA F.to ORESTANO

Per estratto conforme all'originale insieme che si rilascia a richiesta dello Avv. Andrea Cuccia.

Palermo, addì 9 Novembre 1907. Vº Il Prefetto De Seta.-

(1) - deleta al foglio n. 2 le parole "per l'attuazione".

(2) - si aggiunga al f.º n. 4 la parola "intanto"

(3) - si aggiunga al f.º n. 6 la parola "pure".

(4) - deleta al f.º n. 7 la parola "pubblico".

(5) - si aggiunga al f.º n. 8 la parola "stessa".

(6) - si aggiunga al f.º n. 18 "Approvato con decreto Ministeriale 31 Marzo 1911 n. 2367 reg. to alla Corte dei Conti il 3 Aprile dº reg. 503 Bilº Entrata f.º 52 g. a partecipazione ricevutane dal Sig. Intendente con nota 24 aprile 1911 n. 235º 3.º. I.º.

Il Primo Segretario delegato di ruolo  
F. to Alfonso Ripollone

n. 7258 registrato in Palermo ventiquattro aprile 1911 L. I vol. 552 f.º 137 - Riscosse lire ventotto-

124

illegibile.

(7) si aggiunga al f.ºn. 23 la parola "approvato"

(8) si aggiunga al f.ºn. 47 l'art. 38: "I concessionari hanno chiesto venisse così modificato:

"Art. 38. - I concessionari restano esentati dal pagamento del dazio comunale sul macchinario, sul materiale occorrente per l'impianto della tranvia e della illuminazione elettrica, sul combustibile, sugli accessori bisognevoli all'esercizio dell'officina centrale, ed in generale su tutti i materiali occorrenti alla costruzione ed esercizio di ogni opera preveduta dalla presente convenzione, i quali generi tutti saranno liberamente immessi nella cinta daziaria per il periodo di dieci anni dal giorno della stipula del contratto definitivo.

Decorso tale termine non godranno più di alcuna esenzione, meno quella del canone di manutenzione stradale, della tassa di occupazione del suolo pubblico; e della tassa sulle vetture per le tranvie e per il servizio di filovia o di automobili sul Monte Pellegrino.

Resta espressamente escluso dalla superiore esenzione il dazio comunale sulla luce ed energia elettrica nei limiti

Handwritten signature and a circular stamp, possibly an official seal or date stamp, located on the right side of the page.

114  
248

della fornitura."

(9)- si aggiunga al f.°n.62 la parola "competente".

(10) -si aggiungano al f.°n.79 le parole "L.O.36  
dall'11° al 20° anno e di..."

(11)- si aggiunga al f.°n.84 la parola "case".

(12)- si aggiungano al f.°88 le parole "ed appia-  
menti, il Comune avrà la preferenza a riattivare"

(13)-si aggiungano al f.°n.91 le parole "senza alcun  
compenso, nel case in cui il Comune".


(14)- deleta al f.°95 le parole "di massima etz.  
fino " ai progetti".

(15) - si aggiungano al f.°n.100 le parole " di Paler-  
mo a tenore ed in esecuzione degli obblighi assunti  
dal Comune."

*Cf* Copia conforme all'originale atto  
consentito al Municipio di Genova Intendente  
de' finanze che si ritorna al verbale  
chiuso dritto a far chiarezza per gli  
un consentito dalla legge

Palermo, 15 marzo 1954.

Luigi Maria Compagno, Intendente



X/IV E